

TRIBUNALE DI COMO

GIUDICE DOTT.SSA B. CAO - R.G. N. 1157/2013

Nella causa promossa da:

FRATELLI S.N.C. con gli avv.ti Maurizia Sacchi e
Denise Canu

contro

CREDITO S.P.A. con l'avv. Gian Michele Ugge

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

CREDITO : S.P.A.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria,
istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

A) In via **preliminare**, ritenuta l'applicabilità alla
fattispecie di cui è causa dell'art. 2948, n. 4, c.c.,
dichiarare inammissibile l'azione proposta dall'attrice per
avvenuta prescrizione del suo diritto alla restituzione
degli importi pagati alla Banca convenuta a titolo di
interessi capitalizzati trimestralmente, commissioni e
spese, relativamente ai rapporti per cui è causa;

B) Nel merito in via **principale**, respingere tutte le
domande proposte dall'attrice perché inammissibili e
comunque infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel
quantum, e comunque prescritte per le ragioni esposte in
atti;

C) in via **subordinata**, nel caso di accoglimento delle
domande avversarie, operata la conversione della
capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale

in applicazione del disposto di cui all'art. 1374 c.c., dichiarata altresì prescritta ogni pretesa attorea, per tutte le ragioni esposte in atti, per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la notificazione dell'atto di citazione cui si replica, applicare l'anatocismo semestrale e conseguentemente limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una capitalizzazione semestrale;

D) in via ulteriormente subordinata di merito, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale in applicazione del disposto di cui all'art. 1374 c.c., dichiarata prescritta ogni pretesa attorea, per tutte le ragioni esposte in atti, per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la notificazione dell'atto di citazione cui si replica, applicare la capitalizzazione con cadenza annuale e conseguentemente limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una capitalizzazione annuale;

E) in ogni caso: dichiarare la compensazione fra le somme eventualmente dovute dalla Banca convenuta per le causali di

cui all'atto di citazione, e le somme dovute da parte
attrice quale saldo debitore dei conti per cui è causa.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.

B. Q. P.

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 27.2.2013 la F.lli s.n.c. conveniva in giudizio il Credito o. affinché: 1) fosse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia, anche parziale, delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente numero 104032, già numero 52938, descritto in atto di citazione, intrattenuto dalla società attrice con l'allora to
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per l'effetto, fossero dichiarati illegittimi e non dovuti gli addebiti a tale titolo e dovuti, per converso, i tassi legali o i diversi tassi che sarebbero risultati di giustizia; 2) fosse determinata quindi l'esatta modalità di calcolo degli stessi; 3) fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'applicazione del costo della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, fosse dichiarato che nulla la società attrice doveva alla banca a tale titolo; 4) fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'addebito di spese ed oneri non pattuiti e, per l'effetto, dichiarate non dovute le somme riscosse dalla banca a tale titolo; 5) fosse accertata l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca in conformità a quanto disposto dalla legge numero 108/1996, a partire dall'entrata in vigore del primo dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia (2 aprile 1997) e nel rispetto dell'articolo 644 codice penale; 6) fosse accertato se la banca convenuta avesse applicato alla società attrice sul conto corrente oggetto di causa interessi usurari con dichiarazione che nulla era dovuto alla banca convenuta su tali conti a titolo di interessi; 7) fosse determinato il saldo del rapporto di conto corrente numero 104032, già numero 52938, con condanna della società convenuta a pagare all'attrice le somme di cui quest'ultima fosse

risultata creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra, quantificate prudenzialmente in complessivi euro 139 100.94, ovvero nella somma maggiore o minore che fosse risultata all'esito della istruttoria: 8) fosse condannata la banca al risarcimento nei confronti della società attrice, per violazione degli obblighi di buona fede e lealtà contrattuale, al risarcimento del danno quantificato prudenzialmente in euro 10.000 ovvero da liquidarsi anche in via equitativa dal Tribunale adito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio il Credito _____ s.p.a. ed eccepiva, in via preliminare l'intervenuta prescrizione ex articolo 2948 numero 4 c.p.c.; nel merito, in via principale, chiedeva che fossero rigettate tutte le domande proposte dall'attrice perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte per le ragioni esposte in comparsa; in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda avversaria, fosse operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale in applicazione del disposto di cui all'articolo 1374 codice civile, dichiarata altresì prescritta ogni pretesa restitutoria per il periodo anteriore, precedente i 10 anni la notificazione dell'atto di citazione e fosse applicato l'anatocismo semestrale e conseguentemente limitata la condanna della banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati come dovuti in base ad una capitalizzazione semestrale. In via ulteriormente subordinata di merito, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, fosse operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale in applicazione del disposto di cui all'articolo 1374 codice civile: dichiarata prescritta ogni pretesa avversaria per il periodo precedente i 10 anni antecedenti



la notifica dell'atto di citazione con applicazione della capitalizzazione con cadenza annuale e limitata la condanna della banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati come dovuti in base ad una capitalizzazione annuale. In ogni caso con dichiarazione di compensazione tra le somme eventualmente dovute dalla banca convenuta per le causali di cui all'atto di citazione e le somme dovute da parte attrice quale saldo debitore dei conti per cui è causa. Con il favore delle spese di lite.

La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

La domanda dell'attore è fondata nei soli limiti di cui si dirà

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente.

A questo proposito deve farsi riferimento alla recente sentenza della Suprema Corte a sez. un. n. 24418 del 2.12.2010 che ha ampiamente trattato il tema e di cui pare opportuno ritrascrivere alcuni passaggi partendo da un dato fondamentale, ossia che il conto corrente oggetto del presente contenzioso è ancora aperto.

La Suprema Corte nella sentenza succitata ha spiegato che *"... se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.*

A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa Corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione.

Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qualvolta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed. è sem-

pre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.

Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.

Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di

F 00

un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché questa Corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.

L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento


del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano

destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto....".



Nel caso di specie Il C.T.U. ha specificato che dagli atti e documenti di causa non si rilevavano elementi esplicativi dai quali desumere l'esistenza di atti solutori eseguiti da parte del correntista nel periodo da questi sottoposto all'esame del Tribunale (pagina 13 perizia) con la conseguenza che, applicati i

principi elaborati sul punto dalla Suprema Corte, che qui si condividono integralmente, deve ritenersi che la prescrizione non abbia in alcun modo iniziato a decorrere giacché il conto corrente non è stato chiuso e i "pagamenti" effettuati dal correntista nel corso del rapporto sono qualificabili come atti meramente ripristinatori della provvista (contrariamente a quanto "ipotizzato" dal consulente).

Come emerge dalla tipologia delle domande svolte in questa sede dalla ricorrente, proprio perché il conto corrente è ancora aperto, non è stata svolta nei confronti della banca una domanda di ripetizione di indebito e, quindi, di pagamento, inammissibile in caso di mancata chiusura dello stesso, bensì di accertamento della nullità dell'appostazione di specifiche annotazioni a debito nel conto corrente (per anatocismo, per interessi ultralegali, per spese periodiche di chiusura del conto, per commissione di massimo scoperto), con conseguente richiesta di rettifica delle stesse, per ampliare la disponibilità del correntista sul proprio conto, domanda viceversa ammissibile anche in co- stanza di rapporto.

Passando quindi all'esame del merito delle domande di parte attrice devono ritenersi fondate nei limiti di cui si dirà.

In particolare, merita accoglimento la domanda diretta a censurare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in mancanza oltretutto del rinvenimento di alcuna pattuizione scritta ad essa riferita.

La stessa è stata pacificamente applicata dall'istituto di credito come risulta dall'esame dell'espletata C.T.U., disposta utilizzando per un periodo il criterio di calcolo "sintetico" non essendo stato possibile far ricorso al metodo

di calcolo analitico per mancanza degli estratti conto completi. Tale metodo di calcolo non appare suscettibile di contestazione essendo oltremodo attendibile (come specificato in più occasioni dai consulenti).

E' noto che, a partire dal 1999, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare è stato più volte ribadito che la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi. E ancora: "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigo-

re e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata". (Cass. 16.3.99, n. 2374, 30.3.1999, n. 3096, SU 21095/2004, 25.2.2005, n. 4094, 6263/2001, 8442/2002).

Ritenuta a maggior ragione l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale nel caso di specie non essendo stata neppure rinvenuta alcuna pattuizione al riguardo (quanto meno dal 23 giugno 1993, data di apertura del conto, al 30.1.2009, data della prima variazione contrattuale con concessio-

ne/variazione dell'affidamento) si ritiene che il saldo dei conti correnti oggetto di causa debba essere rideterminato escludendo qualsiasi capitalizzazione.

La stessa sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, la n. 24418/2010 sopra richiamata ha, infatti, anche affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Nel caso di specie deve, quindi, disapplicarsi ogni forma di capitalizzazione fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000 (avvenuta, per quanto risulta dagli atti, dalla prima variazione delle condizioni contrattuali, datata 30 gennaio 2009, non essendovi prova dell'avvenuto rispetto da parte della Banca del disposto dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, non essendo stato documentato né che l'adeguamento sia stato reso noto tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trattandosi di condizioni maggiormente favorevoli al correntista rispetto a quelle pregresse, né mediante la comunicazione al cliente).

Fondata è, inoltre, la domanda dell'attrice concernente la disapplicazione degli interessi ultralegali e delle competenze non specificamente pattuite per iscritto.

In particolare, in tema di contratti bancari, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Pertanto, una clausola contenente un

generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (Cass. 5675/01, 13823/02).

Nel caso di specie l'unica documentazione presente agli atti con riferimento all'apertura del conto corrente è quella contenente le "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi". In esso, all'art. 7, terzo capoverso, con riferimento agli interessi si legge: "gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito si intendono determinati alle condizioni fissate e rese note dall'azienda di credito e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura" richiamo, evidentemente, del tutto generico e inidoneo a determinare il tasso applicato.

Si è ritenuto che, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza, e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in

termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990 n.287 (Cass. 4094/2005, 870/2006).

L'art. 117 T.U.B. ha infine previsto, ai commi 1 e 3, a pena di nullità, oltre alla pattuizione per iscritto dei contratti, anche l'indicazione negli stessi del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori interessi in caso di mora.

Il comma 7 ha poi stabilito i tassi applicabili nelle ipotesi di nullità.

Alla luce dei principi che precedono è stata svolta apposita CTU che ha rideterminato il saldo del conto corrente in oggetto, tenendo conto delle sole condizioni pattuite per iscritto, con applicazione dei tassi sostitutivi laddove difettavano previsioni contrattuali.

Alla luce della ctu svolta in corso di causa la banca convenuta deve riaddebitare all'attrice l'importo di euro 83.932,32, dovendo essere quindi rettificato il saldo dell'ultimo conto corrente esaminato dal C.T.U. al 30.4.2013 (-4552,89, come risulta dai files allegati nella chiavetta USB allegata alla C.T.U.) ad € 79.379,43.

Deve, infatti, prendersi in considerazione il calcolo effettuato dal C.T.U. laddove ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha ricalcolato gli interessi attivi e passivi dovuti in base al tasso legale e alle previsioni di legge come da quesito, ha detratto le spese di chiusura periodica del conto e le commissioni di massimo scoperto non oggetto di apposita pattuizione per iscritto e ha rideterminato, come sopra specificato, il saldo del conto corrente oggetto di causa (il tutto tenendo conto dell'ipotesi di caso di

mancato adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000 fino alle variazioni intervenute il 30.1.2009) .

Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari da parte del
to I consulente l'ha esclusa. Tale domanda dovrà essere quindi respinta.

Quanto alle osservazioni svolte sul punto dal CTP di parte attrice basterà osservare quanto segue.

Quanto alla cosiddetta usura pattizia (in conformità a quanto disposto dall'art. 644 I co. c.p.) deve ritenersi che il calcolo effettuato non abbia tenuto conto delle disposizioni contrattuali. Infatti, prendendo in esame ad es. la variazione contrattuale del 30.1.2009, il C.T.P. ha sostenuto che sommando al tasso pattuito la commissione di massimo scoperto moltiplicata per 4 (tenendo conto dei quattro trimestri contenuti nell'anno) si superava il tasso soglia previsto per lo stesso periodo per le aperture di credito superiori a € 5.000.

Questa tesi non è condivisibile laddove si rilevi che quella variazione contrattuale come le due successive agli atti, contengono una clausola di salvaguardia per le commissioni di massimo scoperto e per la maggiorazione degli utilizzi irregolari nel senso che il tasso in questi casi "è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 7.3.1996 n. 108 (disposizioni in materia di usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza comunicazione da parte della banca". La pattuizione non può dunque considerarsi usuraria e, in concreto, come si è già detto, non risultano applicati interessi usurari.

Quanto alla c.d. "usura tecnica" non vi è alcuna ragione di privilegiare il calcolo proposto dal CTP di parte attrice rispetto alle istruzioni fornite sul

punto dalla Banca d'Italia, seguite dal C.T.U. Infatti, si condivide quella giurisprudenza di merito che ha avuto modo di precisare che "le istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG operata dall'organo di vigilanza tecnica, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, cosicché non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le predette istruzioni...." (vedi Tribunale Milano, 3.6.2014 n. 7234).

Sotto tale aspetto la domanda di parte attrice dovrà essere pertanto respinta.

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della convenuta.

PQM

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accerta l'illegittima applicazione sul conto corrente oggetto di causa della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della cms, degli interessi ultralegali e delle spese dall'apertura del conto alla variazione contrattuale del 30.1.2009;

dispone che il Credito) ridetermini il saldo del conto corrente al 30.4.2013 (-4552,89) nell'importo di € 79.379.43, aumentandolo dell'importo di € 83.932,32 per le causali evidenziate in parte motiva:

rigetta per il resto la domanda di parte attrice;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in € 458 per spese ed € 10.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge

- Como, 7.10.2014

|| GIUDICE
F. C.